



CITTA' di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 167 del 21 dicembre 1998

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2020

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 Limiti alla potestà regolamentare

TITOLO II Entrate comunali

Art. 3 Individuazione delle entrate

Art. 4 Regolamenti per tipologie di entrate

Art. 5 Tariffe e prezzi

Art. 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO III Gestione delle entrate

Art. 7 Titolari delle entrate

Art. 8 Ambito di verifica e controllo

Art. 9 Poteri ispettivi

Art.10 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

Art.11 Sanzioni

TITOLO IV Attività di riscossione

Art.12 Riscossione

Art.13 Rateizzazioni

Art.14 Formazione dei ruoli

Art.15 Interessi

Art.16 Rimborsi e compensazioni dei tributi

TITOLO V Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art.17 Tutela giudiziaria

Art.18 Autotutela

Art.19 Ravvedimento operoso

TITOLO VI Accertamento con adesione

Art.20 Principi generali

Art.21 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Art.22 Competenza

Art.23 Avvio del procedimento

Art.24 Procedimento di iniziativa dell'ufficio

Art.25 Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art.26 Atto di accertamento con adesione

Art.27 Perfezionamento della definizione

Art.28 Effetti della definizione

Art.29 Riduzione della sanzione

TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali

Art.30 Disposizioni finali

Art.31 Disposizioni transitorie

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.Lgs 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs 446/97
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

Art.2 Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

Art.3 Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta automaticamente l'esclusione della applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art.4 Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti. Tali regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
3. Il presente regolamento ed i regolamenti che disciplinano singole entrate tributarie debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art.5 Tariffe e prezzi

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione delle tariffe, aliquote percentuali o compartecipazioni e le relative modifiche;
2. In sede di istituzione o modifica dell'ordinamento dei tributi o della disciplina delle tariffe, il Consiglio stabilisce altresì le tariffe, aliquote percentuali o compartecipazioni.

3. La delibera o le delibere di cui ai commi precedenti sono di norma adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
4. Le aliquote percentuali, le tariffe, i prezzi potranno essere altresì modificati durante l'esercizio finanziario, al fine di garantire gli equilibri generali di bilancio o per fronteggiare maggiori oneri dei servizi erogati, ed anche per garantire la copertura minima prevista dalla legge per i servizi stessi;

Art.6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni, stabilite successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, da leggi dello stato o regionali, che non necessitano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, sono applicabili anche in assenza di specifica previsione regolamentare.

TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

Art.7 Titolari delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del servizio ai quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 modificato con D.P.R. 43/88, i singoli servizi interessati predispongono le minute dei ruoli, corredate dalla documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. Il Responsabile dell'Servizio Ragioneria inoltra tale documentazione al Consorzio Nazionale Esattori, per la compilazione dei ruoli.

Art.8 Ambito di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n.241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste negli artt. 24-25-26 e 28 della legge 142/90, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, c. 5, lett. b) del D.Lgs 446/97.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale, con delibera nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art.9 Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata anche quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art.10 Attività di accertamento,liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata, tramite i messi notificatori o, mediante notifica da parte del Funzionario Responsabile del Servizio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Dirigente preposto o suo delegato, tramite notifica diretta all'interessato o mediante raccomandata a.r.

Art.11 Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate secondo indirizzi generali fissati con deliberazione della Giunta sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nelle leggi e nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione,il funzionario non procede alla irrogazione delle sanzioni accessorie ma esclusivamente all'accertamento del maggior tributo dovuto.

TITOLO IV ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Art.12 Riscossione

1. La riscossione delle entrate avviene con le modalità fissate dal regolamento di contabilità. E' comunque consentito l'utilizzo di assegni circolari, carte Pagobancomat ed altre forme di pagamento equivalenti. La Giunta Comunale definisce per tali operazioni i dettagli esecutivi,al fine di semplificare gli adempimenti connessi.
2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con D.P.R. 602/73,modificato con D.P.R. 43/88 od in alternativa con le modalità previste nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
4. L'ente mantiene comunque la facoltà di valutare la tipologia di riscossione coattiva che dovrà essere attivata.
5. Non sono dovuti i versamenti e non si fa luogo alla riscossione di importi inferiori alle lire 20.000.

Art.13 Rateizzazioni

1. In caso di comprovate e gravi difficoltà al pagamento di somme spettanti all'Ente da parte di debitori che documentino lo stato di necessità,la Giunta Comunale potrà disporre la rateizzazione del dovuto con la corresponsione degli interessi calcolati al saggio legale e previa presentazione di idonea garanzia pari all'ammontare del debito e dei relativi interessi.

Art.14 Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata e restituiti al Servizio di Ragioneria per il seguito di competenza.

Art. 15 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 16 Rimborsi e compensazioni dei tributi comunali

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si intende, come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, quello in cui, sul procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.
2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
4. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
5. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata nel regolamento delle entrate comunali e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Su richiesta del contribuente, l'Ufficio Tributi, dopo aver verificato la legittimità e l'entità del credito ed esaminati gli atti d'ufficio, potrà autorizzare la compensazione del credito spettante, con somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta.
7. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve presentare, almeno 60 giorni prima della scadenza di pagamento per la quale intende valersi della compensazione, una istanza contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
 - d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
8. Il funzionario responsabile, autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

TITOLO V

ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art.17 Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, per singola entrata o per più entrate.

Art.18 Autotutela

1. L'amministrazione, nella persona del dirigente o del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, deve annullare il provvedimento.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - f) doppia imposizione;
 - g) errore di persona;
 - h) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - i) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - j) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 19 Ravvedimento operoso

1. L'istituto del cd. 'Ravvedimento Operoso' risulta normativamente introdotto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche. Con tale strumento, l'omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato, eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
2. La sanzione è ridotta, nei modi stabiliti dalla Legge, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

L'invio di questionari e/o richiesta di chiarimenti, oltreché la notifica di ogni atto nel quale si rappresenta al contribuente la pretesa impositiva, costituisce attività ostativa all'accesso all'istituto del ravvedimento.

TITOLO VI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 20 Principi generali

1. il Comune di Domodossola, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n.218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.
2. Non si applica l'articolo 5-ter del D.lgs. 218/1997 in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio.

Art.21 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione e' applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi – benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art.22 Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art.23 Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a. gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b. il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art.24 Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di stesso, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con
2. adesione.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art.25 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.21, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione e la cessazione della sospensione dei termini di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento. Il verbale con esito negativo del concordato è sottoscritto dalle parti, od in caso di rifiuto è notificato al contribuente e da tale data cessa la sospensione dei termini di cui al comma 3 del presente articolo.

Art.26 Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art.27 Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni. La prima rata dovrà in ogni caso essere versata entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L.10.000.000 dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art.28 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento L'accertamento definito con adesione non e' pertanto soggetto ad impugnazione,non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude,peraltro,la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile ne' dal contenuto della dichiarazione ne' dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art.29 Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione,le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento,le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione,provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso,le somme complessivamente dovute,tenuto conto della predetta riduzione.
Di detta possibilità di riduzione,viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente,così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune,rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata,incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.30 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art.31 Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo alla sua approvazione.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

